

BGer 1P.93/2001 vom 16. März 2001

Bundesgericht, 2001-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.93_2001

FR: TF 1P.93/2001 du 16 mars 2001

IT: TF 1P.93/2001 del 16 marzo 2001

Erwägungen

E. 1

a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

b) Il giudizio del GIAR, che conferma la decisione del PP di respingere l'assunzione delle prove proposte dal ricorrente, in applicazione dell' art. 196 CPP /TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP /TI). Esso concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa).

In questo caso, secondo l' art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore, RU 2000 417), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronuncia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugunate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3; cfr. sull'art. 87 previgente DTF 124 I 185 consid. 3a, 274 consid. 5b, 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 2b, 122 I 109 consid. 3c).

c) In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (cfr. sentenza dell'11 aprile 2000 nella causa P. consid. 1d, apparsa in R DAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg. ; sentenza inedita del 28 giugno 2000, nella causa H.M., consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476, n. 11). In effetti, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici; e la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale (DTF 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b, 396 consid. 1).

E. 2

a) Con l'istanza del 9 ottobre 1998 il ricorrente chiedeva l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, segnatamente l'audizione di testimoni, alcuni confronti e il richiamo di atti giudiziari. Secondo il ricorrente il rifiuto del PP, confermato dal GIAR, di assumere queste prove violerebbe in particolare il suo diritto di essere sentito e i suoi diritti di difesa nell'ambito del procedimento penale.

b) Le censure non possono essere accolte, e ciò a prescindere dal fatto che l'applicazione - senza limitazioni - dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU nella fase istruttoria è dubbia (cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 483 e 526). Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale (art. 32 cpv. 2 Cost.) e dall' art. 6 CEDU , come pure il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e quello di un equo processo giusta l' art. 6 CEDU - nell'ambito di un eventuale processo penale e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza.

Anche i postulati, e rifiutati, interrogatori di determinati testi, eventualmente in contraddittorio, come pure l' edizione di atti giudiziari potranno essere effettuati, semmai, dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP /TI).

Certo, secondo il ricorrente l'edizione di documenti in sede di istruttoria potrebbe verosimilmente offrire gli spunti per citare al dibattimento ulteriori testimoni; inoltre il Presidente della Corte di merito potrebbe anche non ammettere le prove notificate. Tuttavia il ricorrente non dimostra, né rende verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori, limitandosi, in sostanza, a sostenere che la loro assunzione in sede dibattimentale potrebbe eventualmente risultare difficoltosa:

questa circostanza non è però sufficiente, né determinante.

Il ricorrente potrà, se del caso, far valere successivamente un'asserita violazione del diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 3 OG ; DTF 101 Ia 161 , 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg. ; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1). Come visto (cfr. consid. 1c), un prolungamento della durata di una causa o un aumento dei suoi costi, così come gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale, non costituiscono pregiudizi irreparabili secondo l' art. 87 cpv. 2 OG (DTF 122 I 39 consid. 1a/bb, 115 Ia 311 consid. 2c; sentenza dell'11 aprile 2000, citata).

E. 3

Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 87 OG . Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.